



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fall. 3/2008

Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati :

Dott. Armin Waldner	Presidente
Dott. Edoardo Mori	Giudice relatore
Dott. Serena Alinari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso presentato da Euroedil 2002 con l'Avv. Sergio Coletti di Bolzano e Lochmann Holz KG con l'Avv. Martin Ganner di Lagundo (BZ);
- visti i risultati della istruttoria preliminare da cui risulta che la società istanziata è soggetta a fallimento e che il debitore nulla ha opposto;
- visto il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e il D. Leg. 9 gennaio 2006, art. 16;

dichiara il fallimento

della società **Case Prefabbricate Spiess S.r.l.** con sede in San Leonardo in Passiria (BZ), Kammerland 23 (leg. rapp. Spiess Markus nato a Merano (BZ) il 25.03.1980);
CF: 02325570212

Nomina

Giudice Delegato al Fallimento il Dott. Edoardo Mori, Magistrato di questo Tribunale ;

nomina

Curatore al Fallimento il Dott. Friedrich Ziernhöld di Merano (BZ), Piazza Teatro 21;

ordina

al fallito/leg. rapp. di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, se non già depositati i bilanci, le scritture contabili esistenti, l'elenco dei creditori;

fissa

per la verifica dello stato passivo l'udienza del giorno **19.03.2008 ore 10.00** e comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data e senza darne altra comunicazione, il progetto dello stato passivo

assegna

ai creditori nonché ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa fallita, il termine perentorio di 30 giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica per il deposito delle loro domande in cancelleria;

Il fallito e il legale rappresentante della società fallita sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati. I falliti di persona e i legali rappresentanti di società fallite sono obbligati a consegnare al curatore ogni lettera, fax od e-mail relativa ad affari della impresa fallita o comunque a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Ordina alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona giuridica fallita e la posta diretta al fallito persona fisica, se non reperibile al suo indirizzo.

Si ricorda che il fallito ed i legali rappresentanti delle società fallite sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o domicilio e che sono obbligati a presentarsi al giudice delegato o al curatore o al comitato dei creditori, se convocati.

Si iscriva solo nel Registro delle imprese.

Così deciso in Bolzano il 9 gennaio 2008

f.to Il Giudice Relatore ed est.

Dott. Edoardo Mori

Depositata in cancelleria il 15.01.2008

f.to Il Presidente

Dott. Armin Waldner

f.to Il Cancelliere CI

Dott. G. Caforio